

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ADOTTATO DAL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA  
DI FERRARA  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**

## Sommarario

Sommario .....	2
DEFINIZIONI.....	5
PARTE GENERALE.....	6
1. QUADRO NORMATIVO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01.....	7
1.1 Caratteristiche fondamentali e ambito di applicazione.....	7
1.2 I reati presupposto.....	8
1.3 Procedimento e sanzioni a carico dell’Ente.....	16
1.4 Reati commessi all’estero.....	17
1.5 Delitti tentati .....	18
1.6 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come forma di esonero dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/01.....	18
1.6.1 Le regole di redazione del Modello per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25 <i>septies</i> D.Lgs. 231/01 .....	21
1.6.2 I destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo .....	22
1.6.3 Gli elementi fondamentali del modello di organizzazione, gestione e controllo.....	22
1.6.4 Individuazione e proceduralizzazione dei processi sensibili.....	23
1.6.5 Diffusione del Modello e attività di informazione e formazione .....	25
1.6.6 L’Organismo di vigilanza e le sue funzioni.....	25
1.6.7 Sistema disciplinare .....	26
2. IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA.....	28
2.1 IL CONSORZIO E LA SUA <i>MISSION</i> .....	28
2.2 IL SISTEMA DI <i>GOVERNANCE</i> .....	29
3. LA REDAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA .....	32
3.1 Adozione, attuazione, modifiche ed integrazioni del Modello.....	32
3.1.1 Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – rinvio.....	33
3.1.2 Le linee guida .....	33
3.2 Destinatari .....	34
3.3 Il Codice etico e di comportamento del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara .....	35
3.4 Individuazione dei processi sensibili e mappatura dei rischi del Consorzio .....	35
3.5 L’Organismo di Vigilanza del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara .....	37
3.5.1 Le caratteristiche dell’OdV del Consorzio .....	38
3.5.2 Funzioni dell’OdV.....	38
3.6 Flussi informativi verso l’OdV .....	40
3.7 Diffusione, informazione e formazione del MOG del Consorzio.....	43
PARTE SPECIALE .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
PREMESSA .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

1. Funzione della parte speciale .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Principi fondamentali .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. Le attività sensibili e i reati presupposto.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
SEZIONE A – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. Norme incriminatrici e definizioni .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Analisi del rischio .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. Funzioni responsabili ovvero coinvolte .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. Regole e principi generali di comportamento .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. Gestione del rischio .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.1. Tracciabilità .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2. Il sistema di deleghe e procure .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3. Predisposizione dell'organigramma.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6. Compiti dell'Organismo di vigilanza .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
SEZIONE B – REATI IN VIOLAZIONE DI NORME DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI <i>EX ART. 25 SEPTIES</i>	
D.LGS. 231/01 .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. Norme incriminatrici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Analisi del rischio.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. Funzioni responsabili/coinvolve e destinatari delle regole di comportamento	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>definito.</b>	
4. Regole e principi generali di comportamento .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. Gestione del rischio.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.1. Tracciabilità .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2. Sistema di deleghe e procure.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3. Predisposizione dell'organigramma.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6. Compiti dell'OdV .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
SEZIONE C – REATI AMBIENTALI <i>EX ART. 25 UNDECIES</i> D.LGS. 231/01.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. Norme incriminatrici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Analisi del rischio.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. Funzioni responsabili/coinvolve.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. Regole e principi generali di comportamento .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. Gestione del rischio.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.1. Tracciabilità .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2. Sistema di deleghe e procure.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3. Predisposizione dell'organigramma.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6. Compiti dell'OdV .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO (allegato 1) .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
STATUTO ODV (allegato 2) .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CURRICULUM ODV (allegato 3).....	Errore. Il segnalibro non è definito.

SISTEMA DISCIPLINARE (allegato 4) .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
INDICE DOCUMENTI (allegato 5) .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ANALISI DEL RISCHIO (allegato 6) .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
PROTOCOLLI DI GESTIONE DEL RISCHIO (allegato 7) .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Protocollo rapporti con la Pubblica amministrazione .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Protocollo omaggi, donazioni e sponsorizzazioni.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Protocollo conferimento incarichi e consulenze.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Protocollo gestione del contenzioso.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Protocollo segnalazione di illeciti e irregolarità.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Modulo segnalazioni.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## DEFINIZIONI

CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CdA	Consiglio di amministrazione
Codice o Codice etico	Codice etico e di comportamento (DPR 16 aprile 2013, n. 62)
Consulenti	soggetti non dipendenti del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che agiscono in nome e/o per conto dell'Ente sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione
Decreto o D.Lgs. 231/01	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni
Destinatari	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
DG	Direttore generale
DL	Datore di lavoro
Fornitori	fornitori di beni e servizi (escluse le consulenze) di cui l'Ente di avvale nell'ambito dei processi sensibili
Modello o MOG	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/01, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante
OdV	Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01
Processo sensibile o area a rischio	insieme di attività ed operazioni organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati presupposto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate – anche – genericamente aree a rischio
PA	Pubblica Amministrazione
POV	Piano di organizzazione variabile
PU	Pubblico ufficiale
Reati presupposto	fattispecie di reato considerate dal Decreto Legislativo 231/01
SG RSG	Sistema di Gestione qualità, sicurezza e ambiente e relativo Responsabile
RPCT	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ente o Consorzio	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

TUS o D.Lgs. 81/08

Testo unico sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

# PARTE GENERALE

## 1. QUADRO NORMATIVO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

### 1.1 Caratteristiche fondamentali e ambito di applicazione

Con il Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*» (di seguito, il **D.Lgs. 231/01 o Decreto**) il legislatore italiano, sulla scorta di una serie di sollecitazioni provenienti dall'ordinamento internazionale<sup>1</sup>, ha superato il tradizionale principio per cui *societas delinquere non potest*, introducendo una forma di responsabilità degli Enti che, pur se formalmente definita come amministrativa, ha natura sostanzialmente penale<sup>2</sup>.

Il Decreto ha cioè introdotto un regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito collettivamente definiti Enti) qualora

- determinati reati (c.d. “**reati presupposto**”, individuati espressamente dal legislatore in ossequio al principio di legalità<sup>3</sup>) siano commessi
- da soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo dell'Ente (c.d. “**soggetti apicali**”) ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi (c.d. “**soggetti sottoposti**”, intendendosi come tali anche coloro che si trovino ad operare in una posizione, pur non inquadrabile formalmente in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, all'Ente per cui agiscono),
- **nell'interesse o a vantaggio** dell'Ente (con il primo concetto, da valutarsi *ex ante*, si richiama la direzione finalistica della condotta, mentre il secondo concetto fa riferimento al risultato, patrimoniale e non patrimoniale, concretamente conseguito, valutato *ex post*).

Da un punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione del Decreto è piuttosto vasto. Ed infatti, i destinatari della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01 sono:

- gli Enti forniti di personalità giuridica;
- le società, le associazioni, queste ultime anche se prive di personalità giuridica.

Sostanzialmente, la normativa individua il campo di applicazione soggettivo per esclusione: sono, infatti, espressamente esclusi solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

I Consorzi di bonifica, pertanto, rientrano pacificamente tra gli Enti a cui risulta applicabile il D.Lgs. 231/01, risultando pacifica la qualificazione di «ente pubblico economico»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio 2011.

<sup>2</sup> Il carattere fondamentalmente penale della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, riconosciuto dalla più autorevole dottrina (si veda, a titolo esemplificativo, PISTORELLI, *Art. 1*, in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche*, Ipsoa, 2007, 6), va ricondotto al fatto che tale responsabilità sorge per effetto di un reato; il suo accertamento avviene nell'ambito e secondo le regole del procedimento penale; il provvedimento sanzionatorio è sempre impartito con un atto giurisdizionale (tipicamente, una sentenza) e, soprattutto, si tratta di responsabilità autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato (ai sensi dell'art. 8 del Decreto, ad esempio, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche laddove il reo non sia stato individuato).

<sup>3</sup> Per l'elenco aggiornato dei reati presupposto si rimanda a quanto specificato nel successivo par. 1.2.

La responsabilità amministrativa degli Enti si fonda su una c.d. “**colpa di organizzazione**”: l’Ente è ritenuto responsabile del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto apicale ovvero da un soggetto sottoposto (c.d. rapporto di “**immedesimazione organica**”, art. 5 D.Lgs. 231/01) se ha omesso di dotarsi di una organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività di maggior rischio di commissione di illeciti.

La *ratio* della norma, per espressa ammissione del legislatore, è quella di coinvolgere il patrimonio dell’Ente nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, al fine di richiamare i soggetti interessati ad un maggiore (auto) controllo della regolarità e della legalità dell’operato dell’Ente in funzione preventiva.

## 1.2 I reati presupposto

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.

L’art. 2 del Decreto, infatti, stabilisce che «l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto» (**principio di legalità**).

E, dunque, l’Ente può essere chiamato a rispondere solo della commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto, dei reati e illeciti amministrativi tassativamente previsti dal Decreto stesso, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina.

Ad oggi, i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti sono i seguenti<sup>5</sup>:

### **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (artt. 24 e 25 del Decreto):

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma II n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 321 c.p.);

<sup>4</sup> Così, da ultimo, Cass. civ., sez. L, sentenza n. 6086 del 4 marzo 2021, che si inserisce nel solco di un orientamento del tutto pacifico e consolidato.

<sup>5</sup> Mette conto di precisare che il catalogo dei reati presupposto è in continua evoluzione e che rientra tra i compiti dell’OdV quello di valutare, a fronte dell’inserimento di nuove fattispecie nel catalogo dei reati presupposto, la necessità di estendere il Modello a tali nuove ipotesi criminose.

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- peculato e peculato mediante profitto dell'altrui errore (artt. 314 e 316 c.p., rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 solo se lesivi degli interessi UE);
- abuso d'ufficio se ne siano offesi gli interessi UE (art. 323);
- frode nelle pubbliche forniture ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'UE (art. 356 c.p.);
- conseguimento indebito di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge n. 898 del 1986).

#### DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis del Decreto):

- falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni telefoniche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

#### DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24 ter del Decreto):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso e delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis o al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma II lett. a n. 5 c.p.p.).

#### REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 bis del Decreto):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO** (art. 25 bis1 del Decreto):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

**REATI SOCIETARI** (art. 25 ter del Decreto):

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 commi I e II c.c., richiamo da intendersi riferito all'art. 173 bis D.Lgs. 58/98);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 commi I e II c.c., richiamo da intendersi riferito all'art. 27 D.Lgs. 39/10);
- impedito controllo (art. 2625 comma II c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione di conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 comma III c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- aggioaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi I e II c.c.).

**DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI** (art. 25 quater del Decreto):

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater1 c.p.)
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche interazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di everzione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o everzione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato e contro la personalità interna dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazioni o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento o distruzione di un aereo (art. 1 Legge n. 342/76);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 Legge n. 342/76);
- pentimento operoso (art. 5 Legge n. 342/76);
- delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

**PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI** (art. 583 bis c.p.) (art. 25 quater del decreto).

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** (art. 25 quinquies del Decreto):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

**ABUSI DI MERCATO** (art. 25 sexies del Decreto):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/98);

Ai sensi dell'art. 187 quinquies D.Lgs. n. 58/98, l'Ente risponde altresì in caso di commissione dei seguenti illeciti amministrativi:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis D.Lgs. n. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 187 ter D.Lgs. n. 58/98).

**OMICIDIO COLPOSO** (art. 589 c.p.) e **LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME** (art. 590 c.p.) **COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO** (art. 25 septies del decreto).

**RICETTAZIONE** (art. 648 c.p.), **RICICLAGGIO** (art. 648 bis c.p.), **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA** (art. 648 ter c.p.) e **AUTORICICLAGGIO** (art. 648 ter1 c.p.) (art. 25 octies del Decreto).

**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI** (art. 25 octies.1 del Decreto)

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- truffa informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.).

**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE** (art. 25 novies del Decreto):

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma I lett. a bis Legge n. 633/41);
- reati di cui all'art. 171 comma I Legge n. 633/41 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 comma III Legge n. 633/41);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis comma I Legge n. 633/41);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis comma II Legge n. 633/41);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge n. 633/41);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge n. 633/41);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive

ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge n. 633/41).

### **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** (art. 377 bis c.p.) (art. 25 decies del Decreto).

#### **REATI AMBIENTALI** (art. 25 undecies del Decreto):

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione dei delitti contro l'ambiente di cui agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies e 452 sexies c.p. (art. 452 octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma II D.Lgs. n. 152/06);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione della autorizzazione (art. 137 comma III D.Lgs. n. 152/06);
- superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma V D.Lgs. n. 152/06);
- violazione del divieto di scarico (art. 137 comma XI D.Lgs. n. 152/06);
- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma XIII D.Lgs. n. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma I lett. a e b D.Lgs. n. 152/06);
- gestione di discarica abusiva (art. 256 comma III D.Lgs. n. 152/06);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256 comma V D.Lgs. n. 152/06);
- deposito temporaneo in violazione delle disposizioni di legge (art. 256 comma VI D.Lgs. n. 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 comma I D.Lgs. n. 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con sostanze pericolose (art. 257 comma II D.Lgs. n. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti o uso di certificato falso durante il trasporto (art. 258 comma IV D.Lgs. n. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma I D.Lgs. n. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152/06, richiamo da intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies c.p.);
- superamento limite di emissione in atmosfera nell'ipotesi in cui ciò comporti il superamento dei valori limite di qualità dell'aria normativamente previsti (art. 279, co. 5 d.lgs. 152/2006)
- importazione, esportazione, riesportazione di specie protette senza certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità di esemplari di specie protette; utilizzo di esemplari di specie protette in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto di esemplari di specie protette senza la licenza o il certificato prescritti; illecito commercio di piante artificialmente riprodotte in contrasto con le prescrizioni; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita,

esportazione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari di specie protette senza la prescritta documentazione (art. 1 commi I e II Legge n. 150/92; art. 2 commi I e II Legge n. 150/92);

- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di licenza o di certificato, di uso di certificati o licenza falsi o alterati (art. 3 bis comma I Legge n. 150/92);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni di cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 comma IV Legge n. 150/92);
- violazione delle disposizioni relative alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 comma VI Legge n. 549/93);
- inquinamento marino doloso (art. 8 D.Lgs. n. 202/07);
- inquinamento marino colposo (art. 9 D.Lgs. n. 202/07).

#### **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE** (art. 25 duodecies del Decreto):

- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, trasporto di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nonché altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso in Italia o nel territorio dello Stato di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art. 12, commi III, III-bis, III-ter e V D.Lgs. 231/01);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma XII bis D.Lgs. 286/98).

#### **RAZZISMO E XENOFOBIA** (art. 25 terdecies del Decreto):

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 3 comma III bis Legge n. 654/75, richiamo da intendersi riferito all'art. 604 bis c.p.).

#### **FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI** (art. 25 quaterdecies del d.lgs. 231/01, introdotto con legge 3 maggio 2019, n. 39, attuativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive):

- frode in manifestazioni sportive (art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

#### **REATI TRIBUTARI** (art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01, introdotto con il c.d. decreto fiscale – d.l. 124 del 2019 – convertito con modifiche con legge n. 157 del 24 dicembre 2019 e successivamente modificato con il d.lgs. di recepimento della direttiva PIF)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 bis d.lgs. 74 del 2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3 d.lgs. 74 del 2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2 bis d.lgs. 74 del 2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10 d.lgs. 74 del 2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11 d.lgs. 74 del 2000;

- dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000), se commessa (anche solo in parte) nel territorio di un altro Stato membro UE, al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro;
- omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10 *quater* d.lgs. 74/2000), se ricorrono le condizioni di cui al punto precedente.

#### **REATI DI CONTRABBANDO** (art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs. 231/01)

- reati di contrabbando di cui al DPR n. 43/1973 (introdotti con il d.lgs. attuativo della c.d. Direttiva PIF del 6 luglio 2020).

#### **REATI TRANSNAZIONALI**

L'art. 3 della Legge n. 146/06 definisce transazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali rilevanti ai sensi del Decreto sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. n. 43/73);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
- traffico di migranti (art. 12 commi III, III bis, III ter e V D.Lgs. n. 286/98);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 c.p.).

#### **DELITTI MEDIANTE FRODE – LIMITATAMENTE AGLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA** (art. 12 Legge n. 9/13):

- adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

### 1.3 Procedimento e sanzioni a carico dell'Ente

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato vengono irrogate all'esito di un procedimento che si svolge dinanzi al giudice competente in relazione al reato da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'Ente e secondo le regole proprie del procedimento penale, salvi gli adattamenti necessari per rendere tali regole compatibili con la natura pluripersonale dell'imputato (cfr. Capo III D.Lgs. 231/01, artt. 34 ss.).

Le sanzioni previste a carico dell'Ente hanno un carattere marcatamente afflittivo e sono le seguenti:

- **sanzione pecuniaria;**
- **sanzioni interdittive;**
- **confisca;**
- **pubblicazione della sentenza.**

La **sanzione pecuniaria** è prevista per tutti i reati; si applica sempre attraverso un sistema di quote, in un numero, compreso tra 100 e 1000, stabilito dal giudice a seconda dei seguenti parametri:

- a) gravità del fatto;
- b) grado della responsabilità dell'Ente;
- c) attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della singola quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro ed è determinato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le **sanzioni interdittive** previste da Decreto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato, commesso da un soggetto in posizione apicale, un profitto di rilevante entità;
- la commissione del reato, realizzato da un soggetto sottoposto, è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti, situazione che ricorre allorché un Ente, condannato con decisione passata in giudicato per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro entro i cinque anni successivi alla prima condanna definitiva (art. 20 D.Lgs. 231/01).

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica quando l'irrogazione delle altre sanzioni non risulti adeguata.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche **in via cautelare** quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può, disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un Commissario Giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

**Confisca:** con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita dal danneggiato.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, peraltro, la confisca del profitto tratto dall'Ente a fronte dell'attività criminosa è disposta anche a prescindere dalla condanna della persona giuridica.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del prodotto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

**Pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

#### 1.4 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/01, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati presupposto commessi all'estero.

I **presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero** sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso all'estero da soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale. Il rinvio agli articoli dal 7 al 10 del codice penale è da coordinare con le previsioni degli articoli 24 e seguenti del Decreto, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la persona giuridica potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia purché nei suoi confronti non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

### 1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, **nelle forme del tentativo**, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà (art. 26, comma 1, del Decreto). Si ha tentativo allorquando il soggetto apicale o sottoposto realizzi atti idonei e diretti in modo inequivoco alla commissione del delitto presupposto, ma questo non si perfeziona per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.

È invece esclusa l'irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, comma 2, del Decreto, cc.dd. **desistenza attiva e recesso volontario**). L'esclusione delle sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'Ente e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto: l'Ente, impedendo che il reato si perfezioni, si discosta dall'operato del soggetto apicale o subordinato e, pertanto, non è meritevole di sanzione.

### 1.6 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come forma di esonero dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/01

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 attribuisce valore esimente al modello di organizzazione, gestione e controllo **adottato ed efficacemente attuato dall'organo dirigente dell'Ente prima della commissione del fatto di reato**, laddove ritenuto, dall'Autorità giudiziaria procedente, *ex ante* idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi.

Qualora l'Ente abbia cioè adottato e reso effettivo nella prassi operativa quotidiana, un sistema organizzato di regole, procedure e controlli (le cui caratteristiche specifiche saranno analizzate approfonditamente nell'immediato prosieguo del Modello) in grado di scongiurare il verificarsi di illeciti penali, viene meno quella colpa di organizzazione, essenziale elemento costitutivo dell'illecito amministrativo dipendente da reato<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. *supra* par. 1.1. L'ottica in cui occorre porsi nel valutare l'idoneità del MOG a prevenire la commissione dei reati deve necessariamente essere *ex ante*, altrimenti si finirebbe per svuotare di contenuto la norma che prevede l'efficacia esimente del Modello. In altri termini, non è possibile ritenere il MOG inadeguato e/o inefficace per il solo fatto che è stato concretamente

Pur non essendo configurata come obbligatoria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello organizzativo è ormai diventata imprescindibile per quegli Enti collettivi che fanno della legalità, della trasparenza, della correttezza e della prevenzione dei reati obiettivi primari del loro agire. Peraltro, il Modello (laddove rispondente ai requisiti di adeguatezza ed effettività) consente non soltanto di beneficiare dell'esimente prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01, ma migliora altresì la *governance* e permette di evitare le conseguenze negative che derivano dalla commissione dei reati, tanto in termini di risvolti reputazionali quanto in termini di conseguenze economiche. Infine, le regole ed i presidi del Modello consentono altresì di raggiungere, indirettamente, un ulteriore vantaggio per l'Ente: nel prevenire i reati presupposto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, il Modello evita altresì la commissione di illeciti suscettibili di tradursi in un danno per l'Ente.

Per escludere la responsabilità dell'Ente in relazione agli illeciti dipendenti da reato, il Modello organizzativo deve avere una serie di **requisiti**, puntualmente identificati dagli artt. 6 e 7 del Decreto.

In generale, oltre alla già menzionata adozione ed attuazione del Modello in un momento precedente rispetto alla commissione del reato da cui scaturisce la responsabilità della persona giuridica, sono essenziali le seguenti condizioni **affinché il Modello possa dirsi idoneo/adeguato a prevenire i reati presupposto**:

- nomina di un organismo, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale sia stato affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza e sull'effettività del MOG e di curarne l'aggiornamento (**OdV**<sup>7</sup>) e corretto adempimento di tale compito da parte dell'OdV;
- commissione del reato presupposto (i) mediante l'**elusione fraudolenta** del Modello (ii) ovvero in conseguenza dell'**inadempimento**, da parte degli apicali, della doverosa attività di **direzione e vigilanza** nei confronti dei sottoposti;
- individuazione dei **processi sensibili**, ossia delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presupposto;
- previsione di specifici **protocolli** diretti a programmare la formazione ed attuare le decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione di modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- previsione di **obblighi informativi** nei confronti dell'OdV;
- istituzione di più canali (di cui almeno uno informatico) che, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti di **segnalare** violazioni del modello e illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; prevedendo (i) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi comunque collegati alla segnalazione; (ii) sanzioni disciplinari nei

---

commesso un reato (come accadrebbe laddove lo si valutasse *ex post*). Cfr. sul punto G.u.p. Trib. Milano, sentenza del 17 novembre 2009, *Impreglio*.

<sup>7</sup> I requisiti e gli aspetti relativi a tale Organismo saranno affrontati diffusamente nel successivo par. 1.6.6 nonché, per quel che attiene alle caratteristiche concrete dell'OdV del Consorzio, nel par. 3.5 e nello Statuto (**all.to 2**).

confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante o effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

- introduzione di un **sistema disciplinare** effettivo ed idoneo a sanzionare la violazione/l'inosservanza delle previsioni del modello.

Occorre poi precisare che la funzione esimente del modello **opera diversamente a seconda della posizione rivestita, all'interno dell'Ente, dalla persona fisica** che materialmente commette il reato.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, infatti, qualora la fattispecie criminosa sia realizzata da un **soggetto in posizione apicale**, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo della persona giuridica dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'onere probatorio grava quindi sull'Ente, che, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopraindicati requisiti (tra loro concorrenti) e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria colpa organizzativa.

Invece, nel caso di un reato commesso da **soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza**, la persona giuridica risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'Ente è tenuto. In tal caso, è il Pubblico Ministero che deve provare tale circostanza.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo (secondo un giudizio *ex ante*) a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, D.Lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti che devono ricorrere **affinché il Modello possa ritenersi efficacemente attuato**. Occorre in proposito:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività consorziale;
- un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### 1.6.1 Le regole di redazione del Modello per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01

Con specifico riferimento ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il Modello deve realizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/08, un sistema volto all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale Modello deve altresì prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- un'articolazione di funzioni che, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- l'obbligo del riesame e dell'eventuale modifica quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Con specifico riferimento alle Sezioni del Modello redatte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/08 (prevenzione degli infortuni sul lavoro), il comma 5 della citata disposizione prevede espressamente che, in via di prima applicazione, i **Modelli definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)** del 28 settembre 2001 o al **British Standard OHSAS 18001:2007** (attualmente UNI EN ISO 45001) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa dell'Ente in relazione ai reati di cui all'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01.

Infine, al comma 5 *bis*, l'art. 30 TUS prevede che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori **Procedure semplificate** per l'adozione ed efficace attuazione dei Modelli organizzativi per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01 nelle PMI. Tali Procedure,

adottate dalla Commissione il 27 novembre 2013, sono state recepite dal D.M. 13 febbraio 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### 1.6.2 I destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo

In linea con quanto disposto dagli artt. 5-7 D.Lgs. 231/01, il modello di organizzazione, gestione e controllo, ha come destinatari

- i **soggetti in posizione apicale** (ossia coloro che, all'interno dell'Ente o di sua autonoma unità organizzativa, svolgono una funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente),
- i **soggetti sottoposti** (per tali intendendosi anche coloro che, pur in assenza di un formale rapporto di lavoro dipendente, si trovino comunque ad operare per conto dell'Ente in una posizione subordinata all'altrui direzione e vigilanza).

### 1.6.3 Gli elementi fondamentali del modello di organizzazione, gestione e controllo

Le attività ed i passaggi essenziali nella costruzione di un modello organizzativo rispondente allo scopo al quale è preposto, possono riassumersi come segue:

- (A) formalizzazione e diffusione, all'interno dell'Ente, dei principi etici su cui si basa l'attività del Consorzio (**codice etico**);
- (B) individuazione dei vari **processi sensibili**, ossia delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati suscettibili di fondare una responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- (C) analisi esaustiva dei rischi che si riconnettono ai singoli processi sensibili (**mappatura delle aree a rischio o risk analysis**);
- (D) definizione e formalizzazione di **specifici protocolli** preposti a regolamentare lo svolgimento concreto dell'attività lavorativa nell'ambito dei vari processi sensibili, in modo da eliminare, ovvero ridurre entro una soglia accettabile, il rischio di commissione di reati;
- (E) definizione delle **informative** da fornire a **soggetti terzi** con i quali l'Ente intrattenga rapporti e delle conseguenze che derivano dalla violazione, da parte degli stessi, dei principi etici e dei principi cardine del modello organizzativo;
- (F) definizione delle modalità di **informazione e formazione** del personale dell'Ente avente ad oggetto i principi del Decreto 231/01 e le finalità ed i contenuti specifici del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente;
- (G) individuazione e nomina dei componenti dell'**Organismo di Vigilanza** secondo criteri di autonomia/indipendenza, professionalità e continuità di azione e attribuzione all'OdV dei compiti e poteri necessari all'espletamento dell'attività di vigilanza che gli compete;
- (H) istituzione dei canali comunicativi riservati più idonei a consentire le **segnalazioni** di condotte illecite e/o rilevanti ai sensi e per gli effetti del Decreto e definizione di apposite forme di tutela del segnalante conformemente a quanto previsto dalla L. 179/17;
- (I) definizione dei **flussi informativi** tra OdV e organi/funzioni interne e viceversa;

- (J) definizione ed effettiva applicazione di **misure disciplinari** idonee a sanzionare l'inosservanza delle previsioni del modello di organizzazione, gestione e controllo, dei suoi allegati o delle procedure/protocolli dallo stesso richiamati.

#### 1.6.4 Individuazione e proceduralizzazione dei processi sensibili

Al fine di una compiuta **identificazione dei processi sensibili**, occorre acquisire una conoscenza approfondita ed esaustiva della realtà considerata (attuale, ma anche passata), da un punto di vista sia strutturale che operativo. Siffatte informazioni possono essere ottenute solo con la collaborazione ed il coordinamento sinergico con gli apicali, con i responsabili di funzione e/o con i dipendenti delle varie aree di attività dell'Ente.

È essenziale, inoltre, il possesso di specifiche competenze in materia di diritto penale, in modo che, noti gli elementi costitutivi dei singoli reati presupposto della responsabilità degli Enti, si possano individuare i segmenti operativi specifici della vita dell'Ente che possono costituire l'occasione per la commissione di un illecito rilevante ex D.Lgs. 231/01.

Tale attività consente di individuare quali reati possono astrattamente essere commessi nell'ambito delle attività dell'Ente (**identificazione delle tipologie di rischio**) e con quale livello di probabilità e di impatto<sup>8</sup>.

Il passaggio immediatamente successivo nella costruzione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo consiste nell'adempiere a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b) e c) del Decreto, prevedendo «specifici **protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire» e individuando «**modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione dei reati».

In altri termini, occorre valutare attentamente (sulla base delle informazioni precedentemente ottenute circa la realtà considerata e delle specifiche conoscenze in ambito penalistico) la necessità di **proceduralizzare l'attività a rischio**, introducendo e formalizzando appositi presidi che consentano di eliminare ovvero minimizzare il rischio di commissione dei reati.

L'esito di tale valutazione dipende dalla gravità del rischio riscontrato:

1. laddove il rischio sia nullo ovvero si mantenga entro una soglia accettabile, non occorre introdurre protocolli comportamentali specifici a presidio di quella determinata attività;
2. laddove il rischio si attesti al di sopra della soglia di accettabilità occorre proceduralizzare l'attività sensibile tramite appositi protocolli.

Per **rischio accettabile** si intende il pericolo di comportamento illecito poco probabile e dalle conseguenze lievi.

Ove l'attività di mappatura identifichi un **rischio che si pone al di sopra della soglia di accettabilità**, occorre:

- a. valutare l'eventuale esistenza di **procedure già formalizzate** e seguite e la necessità di adattarle per renderle rispondenti ai fini del D.Lgs. 231/01 (prevenire il rischio di commissione dei reati). Tali procedure possono ad esempio afferire a sistemi di gestione di rischi diversi dal pericolo di commissione di reati ex D.Lgs. 231/01 (es. sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro): il legislatore infatti, per la gestione dei rischi che si profilano nell'ambito delle attività di un ente

<sup>8</sup> Tali concetti saranno approfonditi e calati nella realtà specifica del Consorzio nel successivo par. 3.4 e nell'**all.to 6**.

collettivo (es. rischi per la salute dei lavoratori; rischi di commissione di reati), ha optato per un **sistema integrato** nel quale la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti si intreccia con normative prevenzionistiche in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero ambientali, o, ancora, di garanzia della qualità, etc.<sup>9</sup>,

- b. formalizzare principi di comportamento e redigere **appositi protocolli** per la regolamentazione dei processi sensibili che consentano di eliminare il rischio di realizzazione del reato, o, ove ciò non sia possibile (e si tratta della maggioranza dei casi), riportarlo entro un livello accettabile<sup>10</sup>.

Ciò significa che i protocolli e le regole/i principi espressi dal modello e/o dal codice etico sono tali per cui l'agente, nel caso del reato doloso, possa commettere il reato, di cui si rappresenta e vuole condotta ed evento, unicamente **aggirando fraudolentemente il sistema preventivo**. Per elusione fraudolenta si intende un comportamento che presenti un *quid pluris* rispetto alla mera violazione diretta e "frontale" di una prescrizione, concretizzandosi in condotte ingannatrici, falsificatrici, subdole o comunque "oblique" tramite le quali l'agente riesce ad aggirare i presidi posti dal Modello e dalle relative procedure<sup>11</sup>.

La natura dei reati colposi, invece, risulta ontologicamente incompatibile con una fraudolenta elusione del modello e negli stessi la volontà dell'agente riguarda solo la condotta e non anche l'evento (es. si vuole risparmiare sui DPI e da ciò deriva un infortunio). Per tali ragioni, la nozione di rischio accettabile subisce adattamenti e si identifica nella realizzazione di una **condotta, attiva od omissiva, contraria al modello** nonostante il puntuale adempimento, da parte dell'OdV, dei propri obblighi di vigilanza e controllo.

In ogni caso, nella definizione dell'insieme di presidi, regole di condotta e principi volti a minimizzare il rischio di commissione di reati occorre osservare i seguenti criteri:

- formale enunciazione dei **principi etici** e delle **regole generali di comportamento** su cui si basa l'agire dell'Ente,
- **chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità** nell'ambito delle attività sensibili, eventualmente tramite apposite deleghe e/o procure, specificando i limiti di esercizio dei poteri delegati (nonché, laddove necessario, le soglie di approvazione delle spese) e assicurando, da un lato, che la natura dei poteri autorizzativi e di firma sia coerente con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, dall'altro lato, che il riparto delle competenze sia conosciuto all'interno dell'Ente,
- **tracciabilità delle operazioni** che si inseriscono nell'ambito di un'attività sensibile, le quali devono essere adeguatamente documentate, in modo da consentire la verifica *ex post* dei soggetti coinvolti e, più in generale, dell'*iter* decisionale, autorizzativo e di svolgimento dell'attività a rischio,

<sup>9</sup> Tale approccio è particolarmente evidente in relazione alla normativa antinfortunistica, laddove lo stesso legislatore esplicita, all'art. 30, comma 5, D.Lgs. 81/08, che i modelli organizzativi adottati sulla base delle Linee guida UNI-INAIL o del British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono idonei a prevenire i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Va comunque sottolineato che, anche in altri ambiti, quale quello ambientale, l'eventuale esistenza di un sistema di gestione dei relativi rischi, magari certificato (es. ISO 14001), debba necessariamente integrarsi con le finalità proprie del D.Lgs. 231/01. Sul punto si veda quanto previsto dai «Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 231/01», di CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, del dicembre 2018, p. 16 ss. e dalle Linee guida di Confindustria pp. 42 e ss.

<sup>10</sup> Per definire in concreto il concetto di accettabilità del rischio occorre fare riferimento al principio generale di diritto penale (valevole anche in tema di responsabilità dell'Ente) di esigibilità concreta della condotta, secondo il noto brocardo per cui *ad impossibilia nemo tenetur*. L'Ente è tenuto a costruire un sistema di presidi e misure di prevenzione tale da poter essere eluso solo fraudolentemente.

<sup>11</sup> Per un approfondimento si rimanda a Cass.,sez V, sentenza n. 4677 del 18.12.2013.

- previsione di momenti di **controllo** sullo svolgimento dell'attività sensibile (anch'essi debitamente documentati) e **segregazione dei compiti**, per tale intendendosi la separazione delle funzioni nell'ambito del processo a rischio volta ad assicurare che le attività critiche/i controlli delle medesime non convergano su un unico soggetto.

### 1.6.5 Diffusione del Modello e attività di informazione e formazione

Per predicare l'idoneità del MOG a prevenire la commissione dei reati e, soprattutto, la sua effettività è imprescindibile garantire una **corretta ed approfondita conoscenza da parte dei destinatari dei contenuti del modello stesso, nonché dei principi e delle finalità del D.Lgs. 231/01.**

Ciò consente infatti di determinare in tutti coloro che operano all'interno dell'Ente o, comunque, in nome e per conto dello stesso, la piena consapevolezza del fatto che l'Ente medesimo condanna qualsiasi forma di comportamento illecito e non giustifica in nessun caso (nemmeno laddove apparentemente vantaggioso) il perseguimento dei propri fini tramite condotte suscettibili di costituire reato.

Tali obiettivi sono perseguiti dall'Organo dirigente, in stretta collaborazione con l'OdV, tramite:

- **comunicazione** capillare, efficace, autorevole (ossia proveniente da un livello gerarchico adeguato), chiara e dettagliata, nonché ripetuta ogniqualvolta ciò si riveli opportuno o necessario a tutto il personale dell'Ente circa l'adozione del modello, suoi eventuali aggiornamenti, modalità di consultazione (in forma cartacea e/o elettronica) del modello stesso e delle relative procedure,
- apposita attività di **formazione** da impartire al personale con cadenza periodica e contenuti differenziati a seconda delle funzioni e delle mansioni svolte, avente quantomeno ad oggetto i principi cardine della responsabilità amministrativa dell'Ente, del modello e delle procedure dallo stesso richiamate,
- **informative ai soggetti terzi**, quali fornitori, collaboratori non dipendenti, consulenti, circa l'adozione del modello e del codice etico con la richiesta di uniformarsi ai relativi principi e circa le conseguenze della loro violazione.

### 1.6.6 L'Organismo di vigilanza e le sue funzioni

Come esplicitato nel precedente par. 1.6, un altro requisito fondamentale ai fini esimenti è che l'organo dirigente dell'Ente abbia nominato un apposito organismo, detto Organismo di vigilanza o OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, affidandogli il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

Affinché possa correttamente svolgere le proprie funzioni, l'OdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza:** l'OdV deve poter svolgere i propri compiti in assenza di condizionamenti e/o di interferenze da parte di qualsiasi funzione interna e, in particolare, da parte del CdA, del Comitato amministrativo o della Direzione (essendo questi tra i soggetti "controllati" dall'organismo); deve altresì essere sprovvisto di compiti operativi all'interno dell'Ente che

potrebbero minarne l'obiettività di giudizio e non devono intercorrere tra i membri dell'OdV e l'Ente rapporti economici rilevanti ovvero situazioni che possano generare conflitti di interesse<sup>12</sup>;

- **professionalità:** l'OdV deve essere in possesso di un bagaglio di conoscenze specialistiche ed esperienze professionali che gli permettano l'efficace adempimento dei compiti che gli sono affidati; più nello specifico sono richieste conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione;
- **continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello è necessario che l'OdV si dedichi a tempo pieno all'attività di vigilanza e controllo che gli compete.

Il legislatore non offre indicazioni in merito alla struttura e alla composizione dell'OdV anche per l'ampia e variegata platea degli Enti destinatari della disciplina posta dal Decreto. Tali caratteristiche devono necessariamente attagliarsi alla realtà di volta in volta considerata, così, in ragione di una serie di fattori (quali le dimensioni, le caratteristiche e la complessità dell'Ente e le peculiarità/criticità delle attività che svolge), occorre valutare attentamente l'opportunità di configurare l'OdV come monocratico o collegiale e le specifiche professionalità da inserire al suo interno, sempre nell'ottica di un'efficace azione di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'effettività del MOG.

L'individuazione di un organismo in possesso dei menzionati requisiti e a cui siano stati affidati i suddetti compiti e il loro corretto adempimento da parte di tale organismo sono requisiti imprescindibili affinché il modello esoneri l'Ente da responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

### 1.6.7 Sistema disciplinare

Perché una regola possa dirsi effettiva è indispensabile che alla sua inosservanza siano ricollegate **specifiche conseguenze sul piano sanzionatorio**. A tale generalissimo principio non sfugge l'insieme di regole poste dal Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01: perché lo stesso possa dirsi concretamente adeguato a prevenire la commissione dei reati presupposto è necessaria la previsione di un sistema disciplinare idoneo ed effettivo (cfr. art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto<sup>13</sup>). Il MOG adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 ha una funzione preventiva, nel senso che mira ad evitare determinati comportamenti che costituiscono reato o che sono comunque prodromici rispetto alla commissione del reato. Il sistema sanzionatorio, pertanto, esplica la propria efficacia in termini **special-preventivi**. La "minaccia" della sanzione funge da deterrente rispetto ai comportamenti difformi da quelli prescritti dal Modello organizzativo o dalle procedure operative collegate allo stesso.

Il Sistema disciplinare non si sostituisce bensì si **integra con le previsioni normative** (Statuto dei lavoratori *in primis*) e del **CCNL applicabile**. I soggetti a cui sono applicabili le misure sanzionatorie del Sistema disciplinare devono coincidere con i destinatari del Modello. Il sistema sanzionatorio deve pertanto prevedere specifiche

<sup>12</sup> Ciò non consente di escludere a priori che tra i componenti dell'OdV possano figurare anche soggetti interni all'Ente, la cui posizione non può certamente dirsi pienamente indipendente. Tale requisito va infatti valutato con riferimento all'Organismo nel suo complesso, prevedendo comunque che, quando agisce in qualità di membro dell'OdV, il componente interno non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare degli organi e delle funzioni interne sovraordinate.

<sup>13</sup> Il Sistema disciplinare è allegato al presente Modello (**all.to 4**).

misure di carattere disciplinare (dipendenti, dirigenti e assimilati) e/o contrattuale a seconda del soggetto considerato.

Il procedimento disciplinare viene avviato in seguito ad ogni violazione del Modello, delle relative procedure o dei suoi allegati e procede/si conclude in **autonomia rispetto ad eventuali procedimenti instaurati dall'Autorità giudiziaria** (in particolare Giudice del lavoro, amministrativo o penale). Le decisioni in punto di sanzioni disciplinari conseguenti alle violazioni del MOG sono infatti assunte dall'Ente a prescindere dal fatto che tali violazioni possano costituire anche un illecito penale e/o amministrativo.

## 2. IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

### 2.1 IL CONSORZIO E LA SUA MISSION

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è nato nel 2009 dalla fusione dei quattro preesistenti Consorzi di Bonifica (I° Circondario Polesine di Ferrara; II° Circondario Polesine di San Giorgio; Valli di Vecchio Reno; Generale di Bonifica nella Provincia di Ferrara).

Più precisamente il Consorzio è stato istituito con Legge regionale del 24 aprile 2009, n. 5, la denominazione si deve invece alla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2009, n. 1141.

Giuridicamente, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è un ente pubblico economico<sup>14</sup>, o, più precisamente, una persona giuridica di diritto pubblico a struttura associativa<sup>15</sup>, preposta a garantire il deflusso delle acque piovane provenienti dalle aree agricole e urbane e la distribuzione delle acque in agricoltura e per l'ambiente. Più nel dettaglio, le funzioni istituzionali del Consorzio riguardano la gestione e manutenzione delle opere di bonifica, ai fini della difesa del suolo e del territorio, della tutela della produzione agricola e dell'ambiente e allo scopo della provvista e dell'utilizzazione razionale delle risorse idriche.

Tali attività sono rese possibili da una complessa rete che conta 4.208 km di canali e 168 impianti idrovori.

I proprietari di terreni e fabbricati ubicati all'interno del Comprensorio consorziale (per la cui esatta individuazione si rimanda all'art. 3 dello Statuto) sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione che il Consorzio sostiene, nella misura in cui traggono beneficio dall'attività di bonifica.

Più nel dettaglio, i contributi di bonifica sono definiti dal "Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili", approvato dalla giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 2234 del 28 dicembre 2015. Tale Piano costituisce lo strumento tecnico amministrativo sulla cui base vengono ripartiti equamente gli oneri del Consorzio, sulla base del beneficio goduto da ciascun proprietario dall'attività dell'Ente di bonifica. I benefici, in particolare, si suddividono in:

- beneficio idraulico, riguardante gli immobili urbani e agricoli e, a sua volta distinto tra
  - i) beneficio di difesa idraulica – per prevenire esondazioni e allagamenti
  - ii) e beneficio di scolo e allontanamento delle acque piovane;
- beneficio di disponibilità e regolazione idrica, riguardante i soli immobili agricoli e suddiviso in due tipologie
  - i) in base al beneficio, determinato secondo la classifica del Comprensorio e riferito ai costi fissi del relativo servizio irriguo;
  - ii) in base al consumo idrico aziendale, legato ai costi variabili.

Il Piano di Classifica, insieme al Bilancio preventivo, costituisce la base della pretesa impositiva del Consorzio, che si realizza attraverso il Piano di Riparto annuale delle spese.

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha la propria sede legale nel Palazzo Naselli Crispi, in via Borgo dei Leoni 28, Ferrara e una sede ulteriore (sede tecnica – Presidenza) in via Mentana 7. La dislocazione

<sup>14</sup> Cfr. *ex multis* Cass. civ., sez. L, sentenza del 10 ottobre 2016 n. 20332; Cass. civ., sez. L, sentenza del 15 ottobre 2019, n. 26038; Cass. civ., sez. L, sentenza del 4 marzo 2021 n. 6086.

<sup>15</sup> Rif. art. 12 Legge regionale 2 agosto 1984, n. 42; art. 59 Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; art. 862 c.c.

territoriale risulta, tuttavia, articolata in singoli centri operativi dislocati su tutto il Comprensorio consorziale, come individuato puntualmente dall'art. 3 dello Statuto.

La **mission** del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara consiste nella salvaguardia della sicurezza idraulica, nell'approvvigionamento irriguo per le attività agricole e nel mantenimento dell'equilibrio dell'intero sistema ambientale del territorio di riferimento, che senza l'opera del Consorzio, per la sua stessa conformazione geografica, rischierebbe in breve l'impaludamento e la desertificazione.

Tali obiettivi vengono perseguiti tramite la gestione e il mantenimento dell'efficienza di una fitta e articolata rete di canali e impianti di sollevamento meccanico che consentono di muovere le acque a seconda delle esigenze, siano esse di scolo ovvero irrigue.

L'attività del Consorzio è inoltre guidata dai **valori e dagli obiettivi fondamentali** di seguito sintetizzati:

- garantire un equilibrato sviluppo del territorio e concorrere al conseguimento delle esigenze di difesa del suolo;
- assicurare la massima semplificazione e trasparenza delle procedure, operando in modo che il carico amministrativo – e il relativo onere posto in capo ai consorziati – sia ridotto al minimo indispensabile;
- rispetto e diffusione della “cultura della legalità”, ossia dell'operare nel pieno e puntuale rispetto delle regole vigenti (siano esse poste da normative cogenti o prescrizioni delle Autorità ovvero da *standard* volontari implementati dal Consorzio);
- miglioramento continuo della qualità della propria azione, anche tramite l'implementazione di un Sistema di gestione qualità redatto secondo la UNI EN ISO 9001<sup>16</sup>;
- ispirare il proprio operato a principi di efficacia, economicità, efficienza, pubblicità, partecipazione e coinvolgimento dei consorziati;
- garanzia dei più elevati livelli di sicurezza, igiene e salubrità sui luoghi di lavoro, rispettando tutte le norme cogenti rilevanti in tale ambito e quelle del Sistema di gestione sicurezza che il Consorzio è in procinto di adottare;
- tutela dell'ambiente, che risulta obiettivo connaturato al concetto stesso di bonifica e pertanto alla natura giuridico-funzionale del Consorzio. Come affermato dalla Corte costituzionale, infatti, «le attività di bonifica [...] si inquadrano in una intelaiatura di funzioni estremamente complessa e articolata, nella quale sono compresi poteri attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico e urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione e utilizzazione del patrimonio idrico»<sup>17</sup>.

## 2.2 IL SISTEMA DI GOVERNANCE

Il modello di *governance* del Consorzio e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare al Consorzio il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, come puntualmente definiti dagli artt. 3 e 5 dello Statuto.

<sup>16</sup> Tale sistema risulta in fase di costruzione alla data di adozione del presente Modello.

<sup>17</sup> Corte cost. sentenza del 24 febbraio 1992 n. 66, considerato in diritto, punto 2.

La struttura organizzativa del Consorzio è stabilita nel POV (Piano di organizzazione variabile) e tiene conto della necessità di dotare l'Ente di un'organizzazione tale da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa, secondo principi di effettività.

L'organizzazione è articolata sulla base delle norme di legge applicabili nonché delle disposizioni statutarie.

Attualmente, il Consorzio si compone dei seguenti organi, che durano in carica cinque anni<sup>18</sup>:

**Consiglio di amministrazione:** è composto da ventitré membri, di cui:

- venti eletti dall'Assemblea (di cui fanno parte tutti i proprietari maggiorenni di immobili iscritti nel catasto consortile, che godano dei diritti civili e siano in regola con la contribuzione consortile, cfr. artt. 8 e ss. dello Statuto);
- tre nominati in qualità di Sindaci o Assessori delegati in rappresentanza dei Comuni del Comprensorio del Consorzio.

È l'organo di indirizzo strategico e di orientamento delle politiche gestionali dell'Ente, cui sono attribuite le funzioni indicate dall'art. 24 dello Statuto, tra cui si richiamano in questa sede, sebbene a titolo esemplificativo, le seguenti:

- elezione, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice presidente e del Comitato amministrativo
- nomina dei componenti del Collegio dei revisori;
- nomina del Direttore generale (su proposta del Comitato amministrativo);
- approvazione di una serie di atti e documenti fondamentali per la vita del Consorzio, tra cui il Piano di classifica, il POV, i regolamenti, il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori.
- Spetta inoltre al CdA pronunciarsi su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Comitato amministrativo.

**Comitato Amministrativo:** è l'organo di gestione amministrativa del Consorzio, è nominato dal CdA tra i propri membri ed è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, tra cui un Presidente e due Vice presidenti.

Gli competono le funzioni puntualmente indicate dallo Statuto (art. 28), tra cui si richiamano, senza pretesa di esaustività:

- deliberazioni di stare o resistere in giudizio e conclusione di transazioni, anche mediante compromessi arbitrali;
- deliberazione dell'adozione di eventuali moduli collaborativi con la PA, associazioni, organismi sindacali o privati;
- assunzione del personale, promozioni ed esercizio del potere disciplinare;
- approvazione dei progetti e delle relative, eventuali, variazioni oltre che delle domande di finanziamento e di autorizzazione;
- deliberazione sulle concessioni e licenze nei casi più rilevanti e/o a non consorziati;
- deliberazione sui poteri di spesa di Presidente, Direttore generale e Dirigenti.
- Gli è infine attribuita, in via "residuale", la competenza a provvedere su tutti gli atti non attribuiti ad altri Organi, salvo l'obbligo di riferirne al CdA alla prima adunanza utile.

<sup>18</sup> In ogni caso, per informazioni aggiornate si rimanda a quanto ricavabile dallo Statuto e dal sito del Consorzio (in particolare v. <https://www.bonificaferara.it/amministrazione-trasparente/79-amministrazione-trasparente/402-organizzazione-2>).

**Presidente:** è il Legale rappresentante del Consorzio, rappresenta l'ente dinnanzi alle istituzioni e alla società, e viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno. Sono affidate al Presidente le funzioni di cui all'art. 32 dello Statuto, tra cui, a titolo esemplificativo:

- presiedere il CdA e il Comitato Amministrativo;
- firmare gli atti di rilievo istituzionale non attribuiti alla competenza di altri Organi consorziali;
- curare i rapporti con le rappresentanze sindacali e definire i contratti integrativi sulla base degli indirizzi espressi dal Comitato;
- vigilare sull'amministrazione consortile, assicurando che si svolga nel rispetto del principio di legalità;
- assumere deliberazioni d'urgenza in materie riservate al Comitato, ad eccezione di quelle indicate dall'art. 32, comma 2, lett. g) (salva poi la ratifica del Comitato stesso).

**Collegio dei revisori dei conti:** è composto da tre membri effettivi e due supplenti e si occupa di vigilare sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio. Deve inoltre presentare al Consiglio di amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo, attestandone la corrispondenza alle risultanze della gestione e formulando eventuali proposte per conseguire una miglior efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Lo Statuto prevede specifici requisiti e cause di ineleggibilità o decadenza volti a garantire l'indipendenza dei Revisori e riconosce autonomi poteri di iniziativa e controllo agli stessi.

A tali organi si aggiunge la figura del **Direttore generale**, che ha il compito di dirigere, coordinare e controllare l'attività del Consorzio, assicurandone il buon funzionamento, secondo canoni di trasparenza, efficienza, funzionalità, economicità e flessibilità. Gli competono, più nel dettaglio, i compiti puntualmente indicati dall'art. 47 dello Statuto e i poteri attribuiti alla sua competenza dal vigente sistema di deleghe e procure, ai cui contenuti è fatto espresso ed integrale rinvio.

Per il resto, la struttura organizzativa dell'Ente è improntata ad una precisa definizione delle competenze di ciascuna area e delle responsabilità che vi si connettono, secondo quanto puntualmente previsto dal **POV, dall'organigramma interno e dai mansionari**, in cui sono identificate le varie funzioni aventi autorità, sono definite le relative responsabilità e le linee di riporto.

### 3. LA REDAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Il Modello Organizzativo del Consorzio si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti.

La Parte Speciale è costituita da tante Sezioni quante sono le categorie di reato presupposto ritenute concretamente a rischio, ossia:

- (A) Sezione in materia di reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);
- (B) Sezione relativa ai reati in ambito antinfortunistico (art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01);
- (C) Sezione riguardante i c.d. eco-reati (art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01).

Ciascuna delle menzionate Sezioni, premessi brevi cenni sulle pertinenti fattispecie incriminatrici, individua puntualmente le attività sensibili oggetto di mappatura, i destinatari, i principi generali di comportamento e le regole specifiche per la gestione del rischio.

Tra i presidi anti-corrruzione assume rilievo peculiare il complesso delle misure messe in atto dal Consorzio per prevenire la corruzione e assicurare la trasparenza ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del d.lgs. n. 33 del 2013. In particolare, il **Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza** è da intendersi quale parte integrante ed essenziale del presente Modello organizzativo, rappresentando una procedura fondamentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.Lgs. 231/01.

Le Sezioni B e C della Parte speciale, rispettivamente dedicate alla prevenzione dei reati in materia di sicurezza e ambiente, sono destinate ad integrarsi con i relativi **Sistemi di Gestione**, che saranno implementati dal Consorzio in conformità ai pertinenti *standard* internazionali di riferimento (UNI EN ISO 45001 e 14001)<sup>19</sup>.

Costituiscono infine parte integrante del presente Modello di Organizzativo i seguenti allegati:

- Codice etico (allegato 1);
- Statuto dell'OdV (allegato 2);
- Curriculum del componente dell'OdV monocratico (allegato 3);
- Sistema disciplinare (allegato 4);
- Indice delle procedure interne (allegato 5);
- Analisi dei rischi (allegato 6);
- Protocolli comportamentali (allegato 7).

#### 3.1 Adozione, attuazione, modifiche ed integrazioni del Modello

Su proposta del Comitato amministrativo, il CdA del Consorzio ha **adottato il presente Modello** mediante apposita delibera<sup>20</sup>, conformemente a quanto prescritto dall'art. 6, comma I, lett. a del D.Lgs. 231/01.

<sup>19</sup> Per le tempistiche si rimanda alle singole Sezioni di parte speciale (par. 5 gestione del rischio).

<sup>20</sup> V. delibera indicata nell'intestazione del MOG.

Come il vertice dell'ente è responsabile dell'adozione del Modello, analogamente, è sempre l'Organo dirigente il soggetto sul quale ricade la responsabilità ultima dell'attuazione del MOG. Tuttavia, la vigilanza sulla sua adeguatezza e sulla effettiva attuazione del Modello è garantita dall'OdV.

Il Comitato amministrativo, anche su proposta dell'OdV, provvede a sottoporre al CdA per approvazione le **modifiche ed integrazioni ritenute necessarie** al fine di rendere il Modello costantemente rispondente alle previsioni normative ed alla realtà considerata. Alla luce di ciò, il Modello andrà necessariamente aggiornato ogniqualvolta

- intervengano mutamenti legislativi,
- vi siano cambiamenti rilevanti nell'ambito delle attività/della struttura organizzativa dell'ente,
- emergano significative violazioni delle regole e dei principi del Modello stesso.

A prescindere dalle suindicate circostanze, il MOG sarà comunque sottoposto a **revisione periodica** volta ad accertare il permanere dei requisiti di adeguatezza ed effettività, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'OdV (**all.to 2**).

### 3.1.1 Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – rinvio

Sebbene differenti per finalità, contesto e presupposti applicativi, le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190 del 2012 e D.Lgs. 33 del 2013), contribuiscono anche se indirettamente a perseguire gli scopi di cui al D.Lgs. 231/01 nella loro tensione finalistica verso la tutela del principio di legalità e il contrasto a tutte le forme di *maladministration* in senso lato.

In proposito, relativamente agli enti pubblici economici, le norme e le Linee guida rilevanti in materia<sup>21</sup> richiedono che vengano adottato un PTPCT o in alternativa che siano approvate misure integrative di quelle di cui al D.Lgs. 231/01.

In questo senso, come specificato *supra*, occorre considerare che

1. il Consorzio ha adottato il Piano triennale
2. e che lo stesso costituisce, per quanto indirettamente, uno strumento utile anche ai fini del D.Lgs. 231/01.

Tale Piano è da ritenersi richiamato in questa sede e i relativi contenuti – elaborati dal RPCT – sono condivisi con l'OdV, secondo quanto previsto puntualmente dal par. 3.6 della presente Parte generale, in modo da assicurare un approccio coordinato degli interventi *lato sensu* anti-corruttivi.

### 3.1.2 Le linee guida

L'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01 stabilisce che i modelli di organizzazione, gestione e controllo «possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

<sup>21</sup> Cfr., in particolare, art. 1 comma 2 *bis* legge n. 190 del 2012 e Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (delibera ANAC del 8 novembre 2017, n. 1134).

Nella redazione del presente Modello, si è fatto riferimento alle **Linee guida adottate da Confindustria** (ed approvate dal Ministero della Giustizia, da ultimo, nel giugno del 2021) che forniscono, tra l'altro, indicazioni metodologiche per

- l'individuazione delle aree a rischio,
- la progettazione di un sistema di controllo
- e i contenuti del modello.

Tali linee guida prevedono per la definizione del Modello le seguenti fasi (puntualmente seguite nella redazione del MOG del Consorzio):

- (A) identificazione dei rischi;
- (B) previsione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (procedure/protocolli);
- (C) adozione di alcuni strumenti generali tra cui:
  - Codice Etico riferito alla realtà considerata e ai reati ex D.Lgs. 231/01;
  - Sistema Disciplinare creato *ad hoc*;
- (D) individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Nella stesura del Modello si è altresì tenuto conto dei «**Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**» di CNDCEC, ABI, CNF e CONFINDUSTRIA del dicembre 2018. Tale documento, in quanto frutto del lavoro di un Gruppo interdisciplinare, racchiude le *expertise* dei vari soggetti coinvolti, e, senza sostituirsi alle già citate Linee guida (anzi, presupponendone la validità), fornisce spunti e principi in merito a

- criteri da seguire nella predisposizione dei modelli,
- individuazione di regole di comportamento dei componenti dell'OdV;
- *whistleblowing*<sup>22</sup>.

### 3.2 Destinatari

Il presente Modello organizzativo è applicabile

- (1) a tutti coloro che, all'interno del Consorzio, svolgono anche di fatto funzioni di **rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo**;
- (2) a tutto il **personale dipendente** (a prescindere dalla tipologia contrattuale di volta in volta applicata) e ai **dirigenti** (anche laddove non dipendenti);
- (3) a tutti coloro che, a qualunque titolo, **operano per conto e/o nell'interesse del Consorzio**;
- (4) a tutti coloro che, a qualunque titolo, stabilmente o temporaneamente, **instaurano rapporti o relazioni di natura professionale con il Consorzio** ed operano per perseguirne gli scopi e gli obiettivi.

Per quanto concerne i collaboratori, gli intermediari, gli agenti, i consulenti esterni e i fornitori, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara provvederà ad informarli dell'adozione del Modello nonché a distribuire loro, ove ritenuto opportuno, anche in ragione della rilevanza del rapporto, copia del Codice etico. Il Consorzio

---

<sup>22</sup> Cfr. L. 179/2017.

valuterà inoltre l'opportunità, anche in ragione del rilievo della consulenza o della fornitura, di inserire all'interno dei contratti specifiche penali ovvero clausole di recesso e/o risoluzione del rapporto in caso di violazione del Codice etico o dei principi del Modello da parte di uno dei sopraelencati soggetti<sup>23</sup>.

### 3.3 Il Codice etico e di comportamento del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo non può da solo assicurare in modo pienamente efficace il fine primario del D.Lgs. 231/01, costituito dalla prevenzione dei reati. Il raggiungimento di tale obiettivo può infatti essere garantito solo attraverso la condivisione, a tutti i livelli interni, di principi, valori e regole di comportamento di natura etica.

Per tale ragione il Consorzio si è dotato di un **Codice etico**, integrato con il Codice di comportamento già da tempo adottato<sup>24</sup> dall'Ente in adempimento della normativa in materia di anticorruzione e conformemente alle "Linee guida Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche", approvate dall'ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

Il Codice **racchiude i principi e le regole fondamentali di condotta costituenti i cardini deontologici**, ai quali il Consorzio e chi operi per suo conto uniformano il proprio agire. Il Consorzio assicura la più ampia diffusione del Codice non solo al proprio interno, ma altresì all'esterno, tramite la **pubblicazione sul sito**.

Tale **Codice etico** costituisce parte integrante del presente Modello organizzativo (**all.to 1**) e alla sua violazione conseguirà l'adozione delle più opportune misure disciplinari, secondo quanto stabilito dal Sistema sanzionatorio<sup>25</sup>.

### 3.4 Individuazione dei processi sensibili e mappatura dei rischi del Consorzio

Il processo di *risk analysis* si è svolto secondo un approccio mirato, volto a coniugare la massima efficienza ed efficacia dell'attività svolta con una razionale ottimizzazione delle risorse. Sono state pertanto escluse preliminarmente dall'analisi quelle fattispecie di reato presupposto che – già da un punto di vista astratto e a seguito di una valutazione meramente documentale e delle fonti normative – siano risultate

- **astrattamente impossibili da realizzare** nella realtà operativa del Consorzio, per le caratteristiche legislative della norma incriminatrice considerata (es. reati propri che prevedano come elemento costitutivo qualifica soggettiva non rivestite dai Destinatari del Modello);
- ovvero astrattamente **realizzabili, ma solo da un punto di vista meramente teorico/formale** (es. fattispecie che nulla hanno a che vedere con le attività svolte dal Consorzio).

Così, a titolo meramente esemplificativo, a seguito di valutazione effettuata a livello preliminare e documentale, non sono stati presi in considerazione i reati quali quelli di seguito indicati:

- inquinamento marino (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/07), trattandosi di contravvenzione realizzabile unicamente da comandanti, membri dell'equipaggio, proprietari o armatori di navi;
- fattispecie societarie che riguardano le sole società e/o società quotate;

<sup>23</sup> Sul punto, cfr. quanto previsto dal sistema disciplinare, di cui all'**all.to 4**.

<sup>24</sup> Il Codice, **all.to 1** del MOG, è stato approvato in prima battuta con delibera del Comitato amministrativo del 16 dicembre 2015, n. 227.

<sup>25</sup> Cfr. **all.to 4**.

- delitti commessi mediante frode limitatamente agli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tanto premesso, la *risk analysis* si è articolata in una serie di **incontri ed interviste mirati e documentati**: dapprima con il *management* e, in un secondo momento, con i responsabili di funzione coinvolti nei vari processi sensibili.

Grazie ai primi dei menzionati incontri, è stato possibile approfondire le attività e le caratteristiche del Consorzio ed **individuare le singole aree sensibili** da mappare. Per ciascuna di esse si è quindi proceduto ad individuare – sulla base delle concrete modalità di possibile realizzazione di illeciti rilevanti ex D.Lgs. 231/01 o di condotte prodromiche rispetto alla loro commissione – le varie funzioni coinvolte in qualità di **“process owner” e/o soggetti con ruoli rilevanti** all'interno della singola attività sensibile.

Si è quindi proceduto ad una serie di interviste/incontri con i vari responsabili di funzione preposti alla gestione dei processi sensibili, da cui sono emerse le **specifiche tipologie di rischio** sussistenti all'interno dell'Ente.

Identificate le singole fattispecie di reato astrattamente realizzabili nel Consorzio, si è quindi proceduto alla vera e propria **valutazione del rischio**, con l'obiettivo primario di stabilire se l'entità del pericolo di realizzazione del reato di volta in volta considerato fosse tale da rendere necessaria la predisposizione ed attuazione di appositi presidi volti ad evitarne la commissione.

Al fine di rendere quanto più oggettiva possibile tale valutazione si è attribuito un punteggio indicativo della probabilità di accadimento (**probabilità**) ed uno indicativo delle conseguenze dell'evento (**impatto**) sulla realtà considerata<sup>26</sup>. Si è poi proceduto a calcolare il prodotto di tali indicatori, prodotto che rappresenta il **concreto livello di rischio sussistente** in concreto, nella realtà considerata.

Tali valori numerici sono stati attribuiti a seguito delle informazioni fornite dalle funzioni interne e/o esterne coinvolte nell'attività di *risk analysis* e dello studio del contesto e della storia dell'Ente, nonché dei suoi obiettivi, delle modalità esecutive tramite cui questi ultimi sono perseguiti e della natura dei soggetti coinvolti.

Più nello specifico, i **criteri seguiti e gli indici** ai quali si è fatto riferimento nell'individuazione del livello di rischio esistente in concreto, in termini di probabilità di verifica del reato e di impatto dell'evento, sono i seguenti:

- importanza ed incidenza dello specifico processo sensibile rispetto al complesso delle attività consorziali;
- precedenti eventi pregiudizievoli che abbiano eventualmente interessato l'Ente di bonifica in passato e che abbiano avuto (anche solo potenzialmente) rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01<sup>27</sup>;

<sup>26</sup> Per valutare l'impatto dell'evento si è considerato, in particolare e oltre all'incidenza dell'eventuale reato sulla specifica realtà considerata, il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di reato-presupposto di volta in volta considerata, conformemente a quanto previsto dai «Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 231/01», di CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, del dicembre 2018, p. 12.

<sup>27</sup> Cfr. sul punto Linee Guida Confindustria per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo – Parte generale, 2021, p. 49.

valutazione dell'adeguatezza ed dell'efficacia, anche in termini di effettività, delle risposte del Consorzio a tali eventi in termini organizzativi e/o sanzionatori (c.d. *incident analysis*);

- livello di discrezionalità del processo, esistenza di momenti di controllo sullo stesso, presenza di più persone che lo gestiscono e alterità tra chi esegue e chi controlla i vari passaggi;
- tracciabilità dell'attività sensibile e rilevabilità di comportamenti illeciti da parte dell'Ente;
- esistenza di fattori che possano indurre soggetti apicali e sottoposti a realizzare comportamenti illeciti (es. importanza dei vantaggi conseguibili dall'attività criminosa, esistenza di meccanismi premiali collegati al raggiungimento di certi risultati);
- entità delle conseguenze, in termini sanzionatori e cautelari, che il D.Lgs. 231/01 ricollega alla commissione dell'illecito di volta in volta considerato.

Ciò ha permesso di individuare le seguenti classificazioni:

- rischio compreso tra 0 e 1: reati che non possono essere commessi nell'ambito delle attività del Consorzio o il cui verificarsi risulta eventualità talmente remota da non richiedere di essere presi in considerazione;
- rischio compreso tra 2 e 4: reati poco probabili e dagli impatti lievi;
- rischio compreso tra 5 e 7: reati probabili e dalle conseguenze lievi, ovvero poco probabili e dalle conseguenze gravi;
- rischio superiore a 8: reati probabili e dagli impatti gravi.

D'intesa con i vertici, si è ritenuto di fissare **la soglia di accettabilità del rischio in un valore pari a 4**. Per la corretta gestione dei rischi che si mantengono entro la soglia di 4 non sono infatti ritenuti necessari appositi protocolli di gestione, ulteriori rispetto

- ai principi/norme di comportamento del Codice etico e di comportamento del Consorzio,
- alle regole declinate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
- e ai regolamenti, alle procedure e disposizioni interne già esistenti, che per quanto non specificamente preordinati alla prevenzione dei reati presupposto, risultano pienamente idonei anche a tale fine.

All'esito delle attività di mappatura dei rischi, come sopra puntualmente descritte e come concretamente illustrate nell'all.to 6 (Analisi dei rischi) e nei report della *risk analysis*, le tipologie di reato presupposto che necessitano di essere prese in considerazione dal presente Modello organizzativo sono:

- (A) **reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione** (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);
- (B) **reati in ambito antinfortunistico** (art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01);
- (C) **reati ambientali** (art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01).

Ciascuna delle richiamate tipologie di reato presupposto è specificamente trattata in apposita Sezione della Parte speciale del MOG, ai cui contenuti specifici si rinvia.

### 3.5 L'Organismo di Vigilanza del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

In conformità a quanto previsto dal Decreto e quanto illustrato nel precedente par. 1.6.6, il CdA, su proposta del Comitato amministrativo, ha nominato un **Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG, curandone l'aggiornamento**. Le caratteristiche, la struttura e le funzioni dell'OdV del

Consorzio sono dettagliate nei paragrafi seguenti, mentre le regole relative al concreto funzionamento dell'Organismo sono disciplinate dallo **Statuto dell'OdV (all.to 2)** del presente Modello).

### 3.5.1 Le caratteristiche dell'OdV del Consorzio

La struttura e le attività del Consorzio unitamente all'ambito applicativo del Modello organizzativo hanno determinato lo stesso ad optare per la **nomina di un OdV monocratico**.

L'Organismo risulta composto da un professionista esterno, dotato di specifiche e comprovate competenze in ambito giuridico, con particolare riferimento al diritto penale. In tal modo, è stato costituito un Modello organizzativo pienamente conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01 ed alle indicazioni fornite in merito dalle associazioni di categoria.

In particolare, tale Organismo soddisfa i requisiti individuati nel precedente par. 1.6.6, in quanto:

- **l'autonomia e l'indipendenza** sono garantite dal fatto che l'OdV è collocato allo stesso livello gerarchico dei vertici del Consorzio e riporta direttamente a tali organi o funzioni; non gli sono attribuiti compiti operativi e non intrattiene significativi rapporti economici con l'Ente<sup>28</sup>. Per garantire i più alti livelli di indipendenza, peraltro, non è stato inserito nell'OdV alcun componente interno;
- l'OdV del Consorzio è dotato di un elevato grado di **professionalità**, poiché in possesso di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente i compiti che gli sono assegnati. Si tratta, in particolare, di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale e di specifiche competenze in ambito giuridico, con precipuo riferimento al diritto penale<sup>29</sup>;
- essendo l'OdV composto da un soggetto esterno, per assicurare la necessaria **continuità d'azione**, è stata individuata all'interno del Consorzio un'apposita figura referente, responsabile di assicurare la costante presenza di una struttura di riferimento interna e di coordinare l'attività dell'OdV con le varie funzioni consorziali.

### 3.5.2 Funzioni dell'OdV

All'OdV sono conferiti autonomi poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sulle necessità di aggiornamento del Modello, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01.

In particolare, all'OdV sono affidati i seguenti **compiti**:

- analizzare la concreta adeguatezza del Modello a prevenire i reati presupposto;
- vigilare sull'effettività del Modello, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello;

<sup>28</sup> Per quanto attiene a questo specifico profilo, si rinvia alle cause di incompatibilità puntualmente individuate dallo Statuto dell'OdV (**all.to 2**).

<sup>29</sup> Sul punto si rimanda al C.V. del componente dell'OdV, allegato al MOG (**all.to 3**).

- curare l'aggiornamento del Modello (anche in relazione all'eventuale necessità di estenderlo a tipologie di reato presupposto ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione) allorché le attività poste in essere evidenzino l'opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative, a mutamenti della struttura organizzativa dell'Ente o delle attività svolte ovvero alla scoperta di significative violazioni del Modello.

Per svolgere concretamente ed efficacemente i menzionati compiti all'OdV sono conferiti i **poteri** ed attribuite le **competenze** indicate di seguito:

- verificare (tramite appositi controlli documentali, sopralluoghi etc.) l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e regolamenti/procedure formalmente previsti (e/o richiamati) dal Modello stesso;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello, anche attraverso apposite revisioni periodiche delle attività sensibili e dei rischi che le stesse presentano<sup>30</sup>;
- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando al Comitato amministrativo proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie, specialmente in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello,
  - significative modificazioni dell'assetto interno dell'Ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività consorziali,
  - modifiche normative;
- mantenere un collegamento costante eventuali consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello (quali, in particolare, i Revisori);
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dalle attività di controllo, dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti tutti i lavoratori;
- segnalare tempestivamente per gli opportuni provvedimenti, anche di natura disciplinare, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con gli organi consorziali (secondo quanto meglio specificato nello Statuto dell'OdV);
- assicurare al RPCT la collaborazione necessaria nell'ottica della prevenzione della corruzione e trasparenza, scambiando le informazioni necessarie a cadenza almeno annuale;
- disciplinare (ove opportuno e/o necessario) il proprio funzionamento concreto attraverso un apposito regolamento che preveda, in particolare,
  - calendarizzazione delle attività,
  - determinazione delle cadenze temporali dei controlli,
  - individuazione dei criteri e delle procedure di analisi,
  - verbalizzazione delle riunioni,
  - (eventuale) integrazione della disciplina dei flussi informativi provenienti dalle Funzioni dell'Ente;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;

<sup>30</sup> Si veda, in proposito, quanto previsto dallo Statuto dell'OdV.

- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/01, sugli impatti della normativa sull'attività del Consorzio e sulle norme comportamentali da osservare per prevenire la commissione di reati;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto e delle segnalazioni relative a violazioni del Modello e/o comportamenti suscettibili di rivestire una rilevanza ex D.Lgs. 231/01, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante (cfr. *infra* par. 3.6);
- gestire e analizzare la fondatezza delle segnalazioni secondo le modalità e con le tutele previste dall'apposita procedura "Segnalazione di illeciti e irregolarità", ai cui contenuti specifici si rinvia;
- formulare le previsioni di spesa necessarie al corretto svolgimento dei compiti assegnati, fermo restando che tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, adeguata a garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione, ufficio e centro operativo del Consorzio – senza necessità di alcuna autorizzazione/consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e collaboratori esterni all'Ente, comunque denominati;
- sollecitare l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
- verificare e valutare l'idoneità e l'effettiva applicazione del Sistema Disciplinare previsto ai sensi del Decreto;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti, finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/01, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

### 3.6 Flussi informativi verso l'OdV

Il presente paragrafo disciplina i **flussi informativi dal Consorzio all'Organismo di Vigilanza**. I flussi informativi dell'OdV verso i vari organi/funzioni consorziali sono, invece, puntualmente disciplinati nello Statuto dell'OdV, al quale, pertanto, si rinvia.

Tra i flussi informativi verso l'OdV, assume un rilievo peculiare quello relativo alle **segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità**. La comunicazione di tali informazioni all'OdV, pur non potendosi inquadrare in termini di vero e proprio obbligo giuridico, rientra tra quei doveri di fedeltà e diligenza che il lavoratore è tenuto ad osservare nei confronti del Datore di lavoro (art. 2104 c.c.). Per l'esatta portata, l'oggetto, le modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti ed irregolarità si rimanda all'apposito protocollo vigente in materia.

Le informazioni che devono essere trasmesse all'OdV sono puntualmente individuate nella tabella riportata di seguito, con la specificazione che

- il contenuto dei flussi informativi potrà essere integrato su indicazione/apposita richiesta dell'OdV stesso;

- le singole procedure richiamate dal Modello possono prevedere ulteriori informazioni specifiche da trasmettere all'OdV.

**L'omissione dell'inoltro di taluna delle informazioni che devono essere trasmesse all'OdV ovvero il sistematico e/o significativo ritardo nelle comunicazioni costituisce fonte di responsabilità disciplinare**, secondo quanto previsto dall'allegato 4 del presente Modello.

Ai fini della corretta lettura della tabella sottostante, si precisa che

- per tempestivamente si intende non appena possibile e, comunque, entro trenta giorni dalla verifica della circostanza oggetto di comunicazione;
- per immediatamente si intende subito dopo il verificarsi dell'evento;
- per annualmente si intende entro la fine di ogni anno di mandato dell'OdV.

Al fine di agevolare i flussi informativi con l'OdV sono stati individuati **appositi canali comunicativi**, ossia

- indirizzo di posta elettronica: [organismo.vigilanza@bonificaferrara.it](mailto:organismo.vigilanza@bonificaferrara.it)
- indirizzo di posta tradizionale: presso il Presidente dell'OdV<sup>31</sup>.

Laddove ciò consenta di rispettare le tempistiche indicate nella tabella che segue, le informazioni e i documenti oggetto dei flussi informati possono essere consegnate *brevi manu* all'OdV in occasione degli accessi presso il Consorzio.

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA		
INFORMAZIONE	OBBLIGATO	TEMPISTICA
Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di attività di indagine per reati di cui al D.Lgs. 231/01, avviate anche nei confronti di ignoti	Presidente, DG, Responsabile settore affari generali e assistenza legale	Immediatamente
Verifiche, ispezioni, accertamenti posti in essere da autorità ispettive o di vigilanza	Responsabile settore affari generali e assistenza legale, DG, Responsabile di funzione coinvolto	Tempestivamente; immediatamente laddove siano rilevate non conformità/impartite prescrizioni

<sup>31</sup> Cfr. Protocollo segnalazione illeciti ed irregolarità, **all.to 7**.

Esiti di audit di enti di certificazioni in essere	RSG	Tempestivamente
Rapporti, verbali, <i>check list</i> predisposti dai responsabili di funzione nell'ambito delle attività di controllo svolto	Responsabile di funzione di volta in volta coinvolto, RSG per quanto attiene ai report del SG	Secondo la cadenza prevista dai pertinenti regolamenti; immediatamente ove emergano criticità significative
Avvio ed esiti di procedimenti disciplinari	Responsabile risorse Umane, Referente OdV, DG	Tempestivamente
Aggiornamenti del POV	DG, Referente OdV	Annualmente
Modifiche significative dell'organigramma o delle attività svolte	DG, Funzione responsabile dell'attività, Referente OdV	Tempestivamente
Infortuni, quasi-infortuni e malattie professionali	RSG, RSPP, Responsabile risorse umane	Immediatamente
Comunicazioni statistiche incidenti e registro infortuni	RSG, RSPP	Annualmente
Modifiche significative del DVR, del SG e delle relative delle procedure	RSPP, RSG, Datore di lavoro	Tempestivamente
Modifiche degli impianti, attrezzature, misure di sicurezza sul luogo di lavoro	RSPP, RSG	Tempestivamente

Riepilogo contenziosi legali pendenti	DG, Responsabile settore affari generali e assistenza legale	Annualmente
Verbali ed esiti di riunioni rilevanti in materia di salute e sicurezza (es. riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs. 81/08; esiti dei riesami di direzione)	RSPP, Datore di lavoro	Tempestivamente
Ricezione/richiesta di dazione di omaggi non di modico valore	Destinatari del Modello	Immediatamente
Concessioni o licenze di particolare importanza o speciali per le quali il canone è fissato caso per caso dal Comitato amministrativo  Esenzioni o riduzioni dei canoni riconosciute ad Enti pubblici	Componenti Comitato amministrativo; settore istruttorie, concessioni, espropri	Tempestivamente
Relazione RPCT e aggiornamenti Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	Annualmente
Aggiornamenti e modifiche del Codice etico e di comportamento	RPCT DG	Immediatamente

### 3.7 Diffusione, informazione e formazione del MOG del Consorzio

Il Consorzio, consapevole dell'importanza delle **attività di diffusione, informazione e formazione** ai fini dell'effettività del Modello, promuove la conoscenza, all'interno e all'esterno, del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti nonché dei principi e delle previsioni contenute nel Codice Etico, nel Modello e nei relativi protocolli/procedure.

In conformità con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria<sup>32</sup>, l'attività di comunicazione, informazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma risulterà, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni interne che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Le iniziative circa la diffusione, informazione e formazione saranno condivise e puntualmente pianificate di concerto con l'OdV, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di:

- promuovere e definire le iniziative per la **diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché la formazione del personale** e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di **comunicazione e formazione** sui contenuti del D.Lgs. 231/01, sugli impatti della normativa sull'attività del Consorzio, nonché sulle norme comportamentali.

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi contenuti nel Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Salvo quanto specificato nel capoverso precedente, tra le attività che il Consorzio (con la supervisione e il supporto dell'OdV) svolgerà ai fini del presente paragrafo figurano le seguenti:

- la diffusione sarà rivolta sia all'interno sia all'esterno. In particolare, è garantita a tutti i dipendenti la **possibilità di accedere e consultare il Modello**, che sarà messo a disposizione di chi intendesse visionarlo presso l'Ufficio del Referente dell'OdV (Responsabile settore affari generali e assistenza legale). Sul sito internet del Consorzio, inoltre, è pubblicata, oltre al Codice etico e di comportamento, la Parte generale del MOG.
- Per quel che riguarda l'attività informativa, l'adozione del presente Modello, così come i futuri aggiornamenti/modifiche/integrazioni, verranno comunicata a tutto il personale. A coloro che saranno assunti in epoca successiva all'adozione del Modello, sarà consegnato un **opuscolo informativo**, in modo da assicurare le conoscenze considerate di primaria rilevanza in materia di D.Lgs. 231/01 e del Modello. L'attività di comunicazione dei principi e contenuti del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengono rapporti di collaborazione contrattualmente regolati con il Consorzio o che lo rappresentano senza vincoli di dipendenza. Il Consorzio, inoltre, fornirà ai **soggetti terzi più significativi una copia del Codice Etico e di comportamento** adottato.
- Premesso che il grado di approfondimento delle attività formative sarà diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto dai destinatari di volta in volta coinvolti, il Consorzio impartirà **appositi corsi di formazione (a frequenza obbligatoria) a tutto il personale** sul Modello adottato, le

<sup>32</sup> Linee Guida Confindustria per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo – Parte generale, 2021, p. 53 ss.

relative procedure e i principi in materia di responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reato.

Le attività formative sono previste e realizzate almeno nelle occasioni indicate di seguito:

- all'atto della adozione del presente Modello;
- periodicamente, con cadenza almeno triennale;
- in caso di modifiche normative, di aggiornamenti o implementazioni del Modello e delle procedure operative.